



REPUBBLICA ITALIANA Sentenza n. 165/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del Primo Referendario Andrea Costa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37930** del registro di segreteria, sul ricorso presentato da:

XX, nata il **XX** a **XX** ed ivi residente alla via **XX** (c.f. **XX**), elettivamente domiciliata in Foggia alla p.zza Padre Pio n. 68, presso lo studio dell'avv. Giovanni Russo, che la rappresenta e difende;

contro

I.N.P.S., in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Regionale e presso di essa domiciliato in Bari alla via Putignani n.108;

Visto il Codice di Giustizia Contabile;

Uditi, all'udienza in data 14 luglio 2026 con l'assistenza del Segretario dott.ssa Laura Guastamacchia, l'avv. Amendolagine Vito, in virtù di delega, per la ricorrente e l'avv. Leone per l'I.N.P.S.;

Considerato in

FATTO

Con ricorso depositato in data 20 giugno 2025, **XX**, come sopra generalizzata, riferisce:

- di essere attualmente impiegata presso la Prefettura di Foggia e di

	essere invalida in quanto affetta da: MALATTIA CELIACA,	
	ENDOMETRIOSI OVARICA, NODULI TIROIDEI, IPOTIROIDISMO,	
	PERVIETA' DEL FORAME OVALE, PROLASSO DELLA MITRALE,	
	CEFALEE TENSIVE, EMICRANIA, DIPLOPIA, POSTUMI TRAUMA	
	CRANICO, GRAVE STATO ANSIOSO DEPRESSIVO CON	
	SOMATIZZAZIONE, INSONNIA NOTTURNA, DEFICIT VISIVO	
	BILATERALE, DOLORI MUSCOLARI POLIDISTRETTUALI, ERNIA	
	OMBELICALE, DISCOPATIE LOMBARI, TENDINOPATIA CRONICA;	
	- di aver presentato in data 30.07.2024 all'ASL di competenza, istanza	
	al fine di vedersi riconosciuto un grado di invalidità superiore al 74%, ai fini	
	dell'accredito di due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di lavoro	
	così come previsto dall'art. 80, comma 3, L. 388/00;	
	- che la Commissione ASL di Foggia nella seduta del XX definita in	
	data XX ha espresso giudizio di invalidità con riduzione permanente della	
	capacità lavorativa in misura inferiore al 74%;	
	- di aver presentato in data 06.06.2025 domanda alla sede Inps di	
	appartenenza per l'incremento dell'anzianità contributiva ex art 80 L.	
	388/2000.	
	Ciò posto, la ricorrente ha chiesto il riconoscimento, anche previa Ctu, del	
	diritto all'incremento figurativo ex art. 80 legge 388/2000 sul presupposto di	
	un grado di invalidità superiore al 74%.	
	Si è costituito l'I.N.P.S. eccependo l'inammissibilità del ricorso per assenza	
	di domanda amministrativa e comunque evidenziando l'infondatezza della	
	pretesa nel merito.	
	Con ordinanza n.104/25, è stato conferito incarico al C.M.L. presso il	
	2	

	Ministero della Difesa di predisporre relazione medico-legale in merito al	
	grado di invalidità da riconoscere alla ricorrente.	
	Nelle more del deposito del parere definitivo, il ricorrente ha depositato	
	certificazione medica del Policlinico Foggia dell'11.03.2026 e 25.06.2026 e	
	certificato ASL cardiologia del 06.07.2026.	
	L'organo peritale ha poi depositato la richiesta relazione.	
	All'udienza del 14 luglio 2026, il difensore della ricorrente ha chiesto una	
	revisione dell'accertamento medico-legale alla luce delle nuove certificazioni	
	attestanti un aggravamento del quadro clinico.	
	Il legale dell'I.N.P.S., nell'opporsi alla richiesta, ha chiesto la rimessione della	
	causa in decisione.	
	La causa, a scioglimento della riserva, è stata dunque posta in decisione e	
	definita mediante lettura del dispositivo in aula.	
	DIRITTO	
	1. Il giudizio verte sulla domanda della ricorrente volta all'accertamento	
	e alla declaratoria di un grado di invalidità civile superiore al 74%, al fine del	
	conseguimento dei benefici pensionistici di cui all'art. 80, comma 3, della	
	legge 388/2000.	
	La domanda è infondata e va respinta per i seguenti motivi.	
	2. Preliminarmente, vanno disattese le eccezioni preliminari presentate	
	dall'I.N.P.S., risultando <i>per tabulas</i> che la ricorrente abbia espressamente	
	presentato istanza per il riconoscimento di un grado di invalidità ai fini dei	
	benefici previdenziali previsti dalla legge.	
	Sussiste inoltre ad evidenza l'interesse della ricorrente a contestare	
	l'accertamento sanitario, anche durante lo svolgimento dell'attività lavorativa,	
	3	

	al fine di ottenere il beneficio dei contributi figurativi, per gli anni lavorativi	
	successivi al riconoscimento dell'invalidità.	
	3. Sempre in via preliminare, va evidenziata l'inammissibilità della	
	richiesta formulata dal difensore della ricorrente in sede d'udienza di rinnovo	
	della CTU, sul presupposto dell'aggravamento delle condizioni di salute,	
	come attestato dai certificati medici depositati in corso di causa.	
	Al riguardo, è sufficiente considerare che trattasi di sopravvenienze rispetto	
	alle quali non risulta esperita la preventiva fase amministrativa, prevista	
	dall'art. 153, comma 1, lett b) c.g.c., come condizione di ammissibilità della	
	domanda.	
	4. Passando al merito, l'art. 80, comma 3, della legge 388/2000 prevede	
	che <i>“a decorrere dall'anno 2002, ... agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali</i>	
	<i>è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle</i>	
	<i>prime quattro categorie della tabella A....è riconosciuto, a loro richiesta, per</i>	
	<i>ogni anno di servizio, presso pubbliche amministrazioni ... il beneficio di due</i>	
	<i>mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e</i>	
	<i>dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo</i>	
	<i>di cinque anni di contribuzione figurativa”</i> .	
	Nel caso in esame, questo Giudice, nel condividere il giudizio tecnico espresso	
	dal C.M.L., fondato su argomentazioni logiche, coerenti e supportate dal	
	quadro probatorio, ritiene non sussistano i presupposti per il riconoscimento	
	di un grado di invalidità da cui è affetto la ricorrente superiore al 74%.	
	4.a In particolare, sulla base degli atti esaminati, l'organo consulenziale ha	
	riscontrato le seguenti infermità:	
	- <i>cefalea gravito-costrittiva diffusa con episodi ricorrenti vertiginosi,</i>	
	4	

	<i>associati a turbe del sonno, in conseguenza di trauma cranico occorso in età</i>	
	<i>adolescenziale;</i>	
	- <i>endometriosi pelvica stabile annessiale e retrocervicale, cui ha fatto</i>	
	<i>seguito il riscontro di un “lieve incremento del nodulo endometriosico noto”</i>	
	<i>classificato come Stadio III secondo i criteri AAGL (score 21/21), indicativo</i>	
	<i>di una forma di grado severo.;</i>	
	- <i>malattia celiaca con sindrome dell’intestino irritabile;</i>	
	- <i>tiroidite cronica autoimmune con gozzo nodulare e ipotiroidismo sub-</i>	
	<i>clinico;</i>	
	- <i>iperinsulinemia persistente;</i>	
	- <i>lieve prollasso della valvola mitrale e una pervietà del forame ovale;</i>	
	- <i>noduli vocali bilaterale, diagnosticati in sede ORL, causa di disfonia;</i>	
	- <i>stato ansioso-depressivo reattivo medio-grave e cefalea mista (tensiva</i>	
	<i>ed emicranica), con persistenza di sintomatologia quotidiana (cefalea,</i>	
	<i>vertigini, astenia, turbe cognitive e dell’umore).</i>	
	4.b A questo punto, il C.M.L. ha fatto applicazione dei criteri previsti dal	
	D.M. 5 febbraio 1992, assegnando, secondo la classificazione fornita dalle	
	relative tabelle, le seguenti percentuali di invalidità:	
	- Disturbo ansioso-depressivo, cefalea cronica e sindrome vertiginosa	
	(Apparato Psicico e Neurologico): “... Tale quadro, per la sua cronicità,	
	<i>pervasività e impatto sul funzionamento globale (astenia, turbe cognitive,</i>	
	<i>deflessione dell'umore), si configura come una sindrome depressiva</i>	
	<i>endoreattiva di grado rilevante. Si ritiene equo ascrivere a tale complesso</i>	
	<i>menomativo un'invalidità riconducibile alla voce tabellare 2206 (Sindrome</i>	
	<i>depressiva endoreattiva grave, range 31-40%). Considerata la gravità</i>	
	5	

	<i>"medio-grave" descritta e la sintomatologia quotidiana, si stima un valore del</i>	
	<i>35%";</i>	
	- Endometriosi pelvica (Apparato Ginecologico): <i>"Secondo le linee guida INPS, l'endometriosi di Stadío III e IV con complicanze (cod. ICD-9 617.0, Classe 3) è valutabile in un range dal 21% al 30%. Considerata la</i>	
	<i>severità del quadro strumentale, si stima un valore del 25%."</i>	
	- Malattia celiaca (Apparato Digerente): <i>"In assenza di evidenze di refrattarietà alla dieta o di grave malassorbimento, la patologia è</i>	
	<i>inquadrabile, secondo le linee guida INPS (cod. ICD-9 579.00, Classe I), con un valore fisso del 10%."</i>	
	- Tiroidite cronica autoimmune con ipotiroidismo sub-clinico (Apparato Endocrino): <i>"La condizione è definita "sub-clinica" e in trattamento sostitutivo. Secondo le linee guida INPS (cod. ICD-9 244, Classe I), l'ipotiroidismo in buon compenso con terapia sostitutiva è valutato al 10%.";</i>	
	- Noduli vocali bilaterali (Apparato Fonatorio): <i>"La certificazione ORL attesta la presenza di noduli causa di disfonia. Tale menomazione è</i>	
	<i>riconducibile alla voce tabellare 3103 (Disfonia cronica lieve, range 1-10%). Si stima un valore del 5%";</i>	
	Altre patologie: <i>"Il prollasso valvolare mitrale lieve, la pervietà del forame ovale e l'ernia discale lombare, pur menzionate in anamnesi, non sono</i>	
	<i>supportate da documentazione strumentale che ne attesti una rilevanza funzionale tale da raggiungere la soglia minima valutabile del 10%. Pertanto,</i>	
	<i>allo stato degli atti, non contribuiscono al calcolo della invalidità complessiva. Si rileva inoltre che i codici riportati nel verbale INPS (DM 92:</i>	
	<i>6445 - Coronaropatia lieve; ICD9: 410 - Infarto miocardico acuto) appaiono</i>	
	6	

	<i>palesemente incongrui rispetto alla diagnosi testuale formulata dalla stessa</i>	
	<i>Commissione e non trovano alcun riscontro nella documentazione sanitaria</i>	
	<i>prodotta.</i>	
	Trattasi di valutazioni tecniche rispetto alle quali non si intravedono motivi di	
	censura, essendo fondate su un rigido richiamo alle Linee guida vigenti.	
	Del pari corretta, appare altresì l'applicazione da parte dell'organo	
	consulenziale dei criteri previsti dal citato DM, per il caso di patologie	
	coesistenti, che conducono all'attribuzione complessiva di un grado di	
	invalidità del 62%, determinato applicando la formula riduzionistica (c.d.	
	formula di Balthazard).	
	Infine, il C.M.L. ha segnalato che la decorrenza dello stato invalidante così	
	accertato viene fissata al 30/07/2024, data della domanda amministrativa, in	
	quanto la documentazione successiva, tra cui il certificato di vista neurologica	
	dell'11 marzo 2026, poi depositato dalla difesa, conferma la sussistenza e la	
	stabilizzazione del quadro menomativo.	
	5. Conclusivamente, ritiene questo Giudice che il parere dell'organo di	
	consulenza sia del tutto esente da censure, in quanto correttamente fondato	
	sull'applicazione dei criteri di legge.	
	Va peraltro evidenziato che rispetto alla dettagliata relazione predisposta dal	
	C.M.L., la ricorrente non ha presentato alcuna osservazione.	
	Il ricorso va dunque respinto.	
	6. La oggettiva complessità del quadro clinico della ricorrente, che ha	
	reso necessario un approfondimento istruttorio, giustifica la compensazione	
	delle spese di lite.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	7	

	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso	
	n.37930 , lo rigetta.	
	Spese compensate.	
	Così deciso, in Bari, all’udienza in data 14 luglio 2026.	
	IL GIUDICE	
	Depositata il 17/07/2026	Andrea Costa
	Il Funzionario	F.to digitalmente
	Laura Guastamacchia	
	F.to digitalmente	
	Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D. Lgs. 30	
	giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 in tema di trattamento	
	dei dati personali	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria sia apposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma	
	3 del detto decreto legislativo nei riguardi della ricorrente e degli eventuali	
	danti ed aventi causa.	
	IL GIUDICE	
	Depositata il 17/07/2026	Andrea Costa
	Il Funzionario	F.to digitalmente
	Laura Guastamacchia	
	F.to digitalmente	
	In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell’art. 52	
	del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di	
	protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e	
	8	

[illegible]